1. I dipartimenti interaziendali si avvalgono per le attività formative del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Caltanissetta.

Art. 8

Finanziamento

1. Al finanziamento del programma definito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, provvede la Regione in sede di riparto della quota del Fondo sanitario nazionale e con somme a carico della Regione su apposito capitolo del bilancio regionale.
2. In sede di prima attuazione del programma la Regione provvede con apposito finanziamento vincolato.

Art. 9

Contributi dei comuni

1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, a richiesta degli aventi diritto, il comune di residenza del soggetto deceduto assume a proprio carico le spese di trasporto della salma, sottoposta a prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto, dal presidio ospedaliero al luogo di domicilio abituale e le spese di tumulazione.
2. Dietro presentazione di apposita istanza documentata, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede all'accreditamento delle somme necessarie per il rimborso delle spese sostenute dal comune.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1996-1998 la spesa complessiva di lire 750 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1996 e lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1997 e 1998.
4. All'onere di lire 150 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
5. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di lire 300 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

Art. 10

Modifica all'articolo 36

della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, a parziale modifica dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e considerati ad esaurimento eventuali assetti diversi, a garanzia della unitarietà dell'intervento cardiologico le unità di terapia intensiva non possono essere operativamente separate dalle corrispondenti divisioni di cardiologia.

Art. 11

Proroga per l'utilizzazione di residui di spesa

in conto capitale

1. Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 5, già prorogato al 30 giugno 1996 in forza dell'articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, è ulteriormente prorogato di un anno.

Art. 12

Variazione di destinazione di somme assegnate

alle Aziende unità sanitarie locali e alle Università

1. Fermi restando gli originari provvedimenti di assegnazione di somme per le spese in conto capitale relativi a esercizi finanziari 1993 e precedenti, l'Assessore regionale [illegible] prile 1997, è autorizzato a